pagina 1

sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa; ------

comodato d'uso gratuito dell'immobile di proprietà dell'A.S.U.C. di Pe-

nia p.ed. 481 C.C. di Canazei" denominato anche segheria veneziana -

Vista la deliberazione del Comitato dell'A.S.U.C. di Penia n. 07 dd	
07.03.2014 avente ad oggetto "Concessione in uso gratuito p.ed. 481	
cc Canazei edificio denominato "antica segheria museale" all'Istituto	
Culturale Ladino	
Vista la delibera n. 4 dd. 07.02.2018 dell'ASUC di Penia avente ogget-	
to "Modifica della concessione in uso gratuito p.ed. 481 in C.C. Cana-	
zei – edificio denominato antica segheria museale stipulato con l'Istitut	
Cultural Ladin rep. atti privati n. 12/2014 del 29.05.2014", esecutiva.	
In conformità alla deliberazione dell'ASUC di Penia n. 21 dd	
20.04.2023 avente ad oggetto: "Concessione in uso gratuito della p.ed.	
481 in C.C. Canazei – edificio denominato antica segheria museale	
all'Istitut Cultural Ladin sino al 31.12.2023"	
In conformità alla deliberazione n. 16 dd 26.04.2023 dell'Istitut Cultural	
Ladin	
Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del	
presente atto, tra le parti si stipula e conviene quanto segue:	
Art. 1	
L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Penia, di seguito	
denominata anche "ASUC di Penia", ente comodante, concede in co-	
modato d'uso gratuito all'Istitut Cultural Ladin con sede in Sèn Jan di	
Fassa, ente comodatario, la segheria veneziana, adibita a segheria	
frazionale, sita in p.ed. 481 C.C. Canazei P.T. 40 di proprietà dello	
stesso, il cui particolare interesse etnografico e storico per la comunità	
fassana, fa sì che venga destinata dall'ente comodatario a sezione lo-	
cale del Museo ladino di Fassa. Nel contratto di comodato rientrano al-	
pagina 2	

tresì le attrezzature e gli attrezzi da segantino esistenti, lo stanzino	
(ciasél) utilizzato come ripostiglio situato all'interno della struttura e l'in-	
tero piano inferiore dove sono collocati i meccanismi di funzionamento	
della stessa, nonché le strutture esterne realizzate per migliorare la vi-	
sibilità e la fruibilità della sezione: la struttura in legno adibita a) punto	
informativo (compresi gli apparati grafici e didascalici), i tre totem di	
segnaletica visibili dalla statale 48 e le panche in larice massiccio. Il	
materiale etnografico esposto nel punto informativo a solo scopo	
esemplificativo, ovverosia una testa del carro e una ruota di avanza-	
mento, rispettivamente inventariati con i seguenti numeri ICL 6116 e	
ICL 6142, sono e rimangono di proprietà dell'Istitut Cultural Ladin.	
concede inoltre in comodato gratuito le pertinenze dell'immobile, sulle	
quali insistono le strutture di conduzione dell'acqua (l'opera di presa, le	
saracinesche, la roggia e le condotte dell'acqua, la doccia e la ruota	
idraulica) per il funzionamento della segheria citata ed il relativo canale	
sito in p.f. 1791 C.C. Canazei P.T. 40, il tutto come appare dalla pla-	
nimetria che, previa visione, verifica, riconoscimento in conformità e	
firma delle parti viene allegata al presente atto quale parte integrante	
e sostanziale sotto la lettera alfabetica A).	
Art. 2	
Il presente contratto di comodato ha durata a decorrere 1° giugno	
2023 al 31 dicembre 2023. L'Istitut Cultural Ladin, prima del termine	
convenuto, potrà recedere dal presente contratto di comodato dando-	
ne comunicazione scritta alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni	
prima	
pagina 3	

L' A.S.U.C. di Penia si riserva comunque il diritto di sospendere, modi-	
ficare o revocare in qualsiasi momento il presente atto di comodato, a	
suo insindacabile giudizio, anche prima dello scadere del termine di	
cui al primo comma del presente articolo, qualora i beni concessi, di	
cui al precedente art. 1, servissero per motivi urgenti ed imprevedibili,	
senza che il Comodatario possa opporsi o vantare titoli o alcun com-	
penso o risarcimento qualsiasi di danni.	
Art. 3	-
L'Ente Comodante si impegna per la durata del contratto a non aliena-	
re e a mantenere sempre disponibile il manufatto per i fini citati. Resta	
convenuto che le spese di straordinaria manutenzione (art. 1005 C.C),	_
le spese di restauro di cui al successivo art. 5 e le spese di riparazione	
necessarie (art. 1576 C.C.) restano a carico dell'Istituto comodatario.	
	_
Art. 4	
L'Ente Comodante assume a proprio carico tutte le spese di piccola	
manutenzione (art. 1609 c.c.) sia dell'immobile che delle attrezzature	
in relazione all'uso del manufatto e delle attrezzature da parte	
dell'A.S.U.C. di Penia, di cui al successivo art.6. Assume inoltre a pro-	
prio carico tutte le spese straordinarie per l'eventuale ripristino del be-	
ne o delle attrezzature per danni verificatisi durante l'utilizzo del manu-	
fatto di cui al successivo art.6	-
L'Ente Comodante precisa inoltre di aver in atto con Reale Mutua As-	-
sicurazioni di Canazei un regolare contratto di assicurazione, polizza	
assicurativa n. 2019103167168 con scadenza al 1° gennaio di ogni	
pagina 4	

anno per INCENDIO, e n. 2013032157089 con scadenza 22 giugno di	
ogni anno per R.C	
Art. 5	
I presente contratto viene stipulato per il mantenimento di una sezione	
sul territorio del Museo Ladino di Fassa e verrà scisso in pieno diritto	_
in caso di diversa destinazione; l'Ente Comodante, pertanto, accon-	_
sente che l'Istitut Cultural Ladin comodatario mantenga nell'immobile	
citato e nelle pertinenze, nel rispetto delle strutture esistenti, una se-	
zione del Museo dedicata alla lavorazione tradizionale del legname,	
con la messa in atto di tutti gli accorgimenti atti a rendere leggibile ai	
visitatori tutte le fasi di detta lavorazione. L'ente comodatario si impe-	
gna pertanto ad acquistare i tronchi necessari al funzionamento della	
segheria a fini dimostrativi, i cui prodotti (assi, travetti, tavolame) e il	
legname di scarto (rifilature, trucioli, segature) diverranno di proprietà	
dell'A.S.U.C. di Penia. L'ente comodante autorizza inoltre l'Istitut Cultu-	
ral Ladin, comodatario, ad effettuare i necessari interventi di restauro	
delle strutture, ai canali per l'acqua, alle ruote ed agli attrezzi, che co-	
munque dovranno essere effettuati nel rispetto delle corrette metodo-	
logie di restauro e preventivamente autorizzati dall'Ente comodante	
stesso	
Art. 6	
L'Istituto comodatario acconsente, compatibilmente con le proprie esi-	
genze organizzative in materia museografica, l'uso dell'impianto di la-	
vorazione del legname per scopi istituzionali dell'A.S.U.C. di Penia e	
per il soddisfacimento delle esigenze dei censiti frazionali titolari di as-	
pagina 5	

segno di fabbisogno di legname, a condizione che l'impianto venga	
sempre condotto da persona esperta direttamente incaricata	
dall'A.S.U.C	
Art. 7	
Alla scadenza del contratto l'unità immobiliare dovrà essere riconse-	
gnata all'Ente comodante nelle stesse condizioni in cui è stata conse-	
gnata, salvo gli interventi di restauro di cui al precedente art. 3 ed il	
normale deperimento o il consumo derivante dall'uso dell'unità immobi-	
liare stessa in conformità del presente contratto art. 1590	
Resta fin d'ora convenuto che gli interventi di restauro effettuati sulle	
strutture della segheria diventano di immediata proprietà dell'ente co-	
modante senza diritto di alcun compenso all'Istituto comodatario alla	
scadenza del presente contratto	
Art. 8	
L'Istitut Cultural Ladin provvederà direttamente alla custodia dell'im-	
mobile e delle attrezzature citate stipulando un contratto di assuntoria	
con personale idonea, segnalata dall'A.S.U.C. di Penia, e di proprio	
gradimento	
Qualora l'Istituto Culturale Ladino non provveda al servizio di custodia	
dell'immobile e delle relative attrezzature, potrà provvedervi diretta-	
mente l'ASUC di Penia. I costi sostenuti dall'ASUC di Penia vengono	
rimborsati dall'Istituto Culturale Ladino	
Art.9	
Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti richiamano le	
norme previste dal Codice Civile in materia di comodato e le altre di-	
pagina 6	

sposizioni esistenti in materia.	
Art. 10	
Per ogni controversia dipendente od inerente il presente contratto è	
competente il Foro di Trento	
Art. 11	
Le parti chiedono che questo contratto, fra loro stipulato in forma di	
scrittura privata non autenticata, venga registrato applicando la relativa	
imposta nella misura fissa prevista dall'articolo 5, punto 4., della Parte	
I della Tariffa allegata al D.P.R. 6 aprile 1986, n. 131 e s.m	
Art 12	
Tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto o a que-	
sto consequenziali, nessuna esclusa, si intendono ad esclusivo carico	
del dell'Istitut Cultural Ladin	
L'ASUC di Penia	
Il comodante Il Presidente	
Stefano Salvador	
L'Istitut Cultural Ladin	
Il comodatario La Presidente	
Battisti Lara	
pagina 7	